



COMUNE DI BARLETTA

Città della Disfida

Medaglia d'oro al Merito Civile

Prot. n. 37379 del 28/06/2013

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- o in data 13/12/12 veniva emessa l'ordinanza del Commissario Straordinario n. 82258 avente ad oggetto gli orari degli ESERCIZI COMMERCIALI, dei PUBBLICI ESERCIZI e dei MERCATI in attività nella Città di Barletta valida per l'anno 2013, ai sensi del d.lgs. 114/98 e s.m.i., della L.R. n. 11/03 s.m.i., del d. lgs. n. 59/10 e s.m.i., della L.R. n.18/01, della legge n.287/91 e s.m.i., e della Legge 248/06 così come modificata dalla L. 214/11;

CONSIDERATO CHE:

- o la su richiamata ordinanza prevede obbligo per tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, compreso quelle annesse agli stabilimenti balneari, di sospendere tutte le emissioni sonore entro e non oltre le ore 24,00;
- o con il rilascio di nuove autorizzazioni agli stabilimenti balneari si è venuta consolidando l'abitudine da parte di molti cittadini specialmente giovani di frequentare gli stessi soprattutto nelle ore serali;
- o la sempre più crescente esigenza di godere della vicinanza al mare in periodo caratterizzato da un clima afoso e caldo si manifesta con la presenza sulle litoranee della città da parte di molti concittadini e dei visitatori dei comuni limitrofi sempre più numerosi;
- o uno degli obiettivi prioritari dell'Amministrazione Comunale è quello di garantire lo sviluppo di una offerta turistica variegata e diversificata che nello specifico è rappresentata dalla presenza di nuovi stabilimenti balneari unitamente a quelli già esistenti;
- o la crisi economica ha colpito in maniera significativa anche la nostra città tanto da indurre l'Amministrazione Comunale ad adottare misure specifiche di sostegno e supporto anche ai settori produttivi della città;

RITENUTO CHE:

- o una misura di sostegno può essere rappresentata dalla possibilità di accogliere le istanze più volte rappresentate da parte dei titolari degli stabilimenti balneari e dalle Associazioni di Categoria più rappresentative, in ordine alla possibilità di poter protrarre la diffusione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi di tip. "A" e "B", annessi agli stabilimenti balneari sino alle ore 02,30, al fine di attrarre un maggior numero di clienti e di turisti;

PRESO ATTO CHE tale misura è stata posta in essere negli anni trascorsi attraverso l'adozione di una specifica ordinanza che ha previsto la possibilità di poter protrarre la diffusione delle emissioni sonore nei pubblici esercizi di somministrazione annessi agli stabilimenti balneari sino alle ore 02,30;

TUTTO CIÒ PREMESSO

VISTA la legge regionale n. 11 dell'01/08/03 s.m.i.;

VISTA la Legge n. 287/91 e s.m.i.;

VISTO il d. lgs. n. 59/10 s.m.i.;

VISTO il D. Lgs.267 del 18.08.2000 – Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la Legge 248/06 così come modificata dalla L. 214/11;

ORDINA

A modifica parziale dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 82258 del 13/12/12, che i PUBBLICI ESERCIZI DI TIPO "A" (RISTORANTI, TAVOLE CALDE,PIZZERIE) E DI TIPO "B" annessi agli stabilimenti balneari che insistono sulla litoranea di ponente e di levante, **fino all'08 settembre 2013**, possono protrarre, **facoltativamente**, le **emissioni sonore entro e non oltre le ore 02,30, nel rispetto delle norme tese a contrastare l'inquinamento acustico.**

La medesima deroga di cui alla presente ordinanza è concessa ai titolari degli spettacoli viaggianti, installati sulla Litoranea di Ponente in occasione della Festa Patronale, che effettuano emissioni sonore.

È vietato l'utilizzo e l'accensione di qualsiasi tipo di fuochi pirici.

Tutte le altre disposizioni previste dall' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 82258 del 13/12/12, rimangono in vigore.

Sono fatti salvi tutti gli obblighi e i divieti previsti dall'Ordinanza per il Turismo e le strutture balneari della Regione Puglia attualmente in vigore, nonché le previsioni normative di cui alla L.R. n. 3 del 12/02/02 e al TULPS (R.D. 773/31) e al reg. TULPS.

SANZIONI

Le violazioni alla presente ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.s.m., fatti salvi i casi di violazioni previste da norme legislative e/o regolamentari che prevedano sanzioni pecuniarie e accessorie diverse.

L'organo competente a irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 L. 24 novembre 1981 n. 689.

MANDA la presente ORDINANZA ai responsabili delle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei consumatori affinché ne possano divulgare la notizia.

MANDA altresì, al Comando P.M., al Comando Carabinieri, al Commissariato di P.S. e al Comando della G.d.F. per il dovuto controllo.

MANDA agli uffici comunali: Traffico, Ambiente, Manutenzione e Barsa per quanto di loro competenza.

La presente viene affissa all'Albo Pretorio per 30 giorni.

Avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proponendo ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di Legge.

Dalla Residenza Municipale, 28/06/13.

f.to
IL SINDACO
Pasquale Cascella